



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA**  
**SEZIONE LAVORO**

composta dai Magistrati:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Dott. Elvira Maltese        | Presidente       |
| Dott. Graziella Parisi      | Consigliere      |
| Dott. Alessandra Santalucia | Consigliere rel. |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 133/2016 R.G. promossa

**da**

**INPS**, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario della S.C.C.I., rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv. Pier Luigi Tomaselli

*appellante-*

**contro**

**TROMBETTA GIUSEPPE** (c.f.:TRMGPP51D14E017X), elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell'avv. Rosa Viviana Sidoti che lo rappresenta e difende, per mandato a margine della memoria di costituzione in appello,

*appellato-*

Oggetto: opposizione a cartelle.

All'udienza di discussione del 31.1.2019, sulle conclusioni delle parti, come in atti, la causa era decisa come da dispositivo ritualmente letto.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n. 381/16 del 28 gennaio 2016, il Tribunale di Catania, quale giudice del lavoro, pronunciando sull'opposizione proposta da Trombetta Giuseppe, odierno appellato, avverso la cartella esattoriale notificatagli in data 14 maggio 2011, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 3.014,62 a titolo di contributi IVS a percentuale e relative somme aggiuntive in relazione all'anno 2004, accoglieva l'eccezione sollevata



dall'opponente e, per l'effetto, dichiarava l'illegittima iscrizione a ruolo dei contributi portati dalla suddetta cartella.

Rilevava il primo giudice che la derivazione causale dei maggiori contributi dovuti da un accertamento posto in essere dall'Agenzia dell'Entrate sui redditi di impresa dichiarati con il modello unico 2005 non incideva sulla decorrenza del termine prescrizionale, non potendosi ritenere che l'Inps fino al momento dell'accertamento fiscale si fosse trovato nella giuridica impossibilità di far valere il proprio credito, posto che l'inerzia dell'Agenzia fino ad allora mantenuta nel compiere le verifiche costituiva un mero ostacolo di fatto all'esercizio del diritto e considerato, peraltro, che lo stesso Istituto disponeva di propri poteri ispettivi grazie ai quali poteva autonomamente compiere accertamenti.

Nella specie - proseguiva il decidente- riguardando la pretesa creditoria contributi relativi all'anno 2004 e non essendo emerso, prima della notifica della cartella, il compimento di atti interruttivi della prescrizione, il credito doveva ritenersi estinto.

Avverso detta pronunzia, con atto del 24 febbraio 2016, proponeva appello l'istituto soccombente cui resisteva controparte eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per genericità.

Autorizzato il deposito di note difensive, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo ritualmente letto in udienza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'Istituto appellante censura la sentenza per aver rigettato l'eccezione di sospensione del decorso della prescrizione e per non aver considerato l'efficacia interruttiva conseguente alla spedizione e ricezione dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Sotto il primo profilo ribadisce la sussistenza di una causa di legittima sospensione della prescrizione determinata dall'impedimento di diritto dell'Inps a procedere a verifiche sul contenuto delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, trattandosi di una prerogativa di esclusiva competenza dell'amministrazione fiscale.

Sotto il secondo profilo evidenzia che, proprio in considerazione della riserva assoluta di competenza amministrativa, la notifica dell'avviso di accertamento disposta dall'Agenzia delle Entrate incide non solo sul rapporto tributario ma anche su quello previdenziale, determinando l'interruzione pure in favore di esso istituto. Deduce di avere già nella memoria di risposta davanti al tribunale fatto presente che i crediti iscritti a ruolo scaturivano dall'avviso di accertamento n. RJA01T200341, notificato in data 29.12.2009,



con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente un maggior reddito di impresa imponibile, avviso di cui peraltro il destinatario aveva in sede di note difensive confermato la sussistenza e l'avvenuta notificazione, avendo ammesso di averne fatto oggetto di opposizione avanti alla Giurisdizione tributaria.

Così riassunti i motivi di doglianza, va in *limine litis* disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata da parte appellata per difetto dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c. e 342 c.p.c. in quanto il ricorrente in appello ha individuato il "quantum appellatum", riferendosi ai passaggi argomentativi che sorreggono la sentenza e, conseguentemente, formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche delle decisioni censurate.

Né occorre, come ribadito da ultimo dal giudice di legittimità, *"l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata"* ( Cass S.U. n. 27199/2017).

Ciò posto, l'appello si presenta fondato nei termini di seguito specificati e va pertanto accolto.

E' *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità che *"in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento; ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell'Inps - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito"*.( v. Cass 13463/2017 e n. 1769/2015).

Ne consegue che la tesi dell'Istituto, secondo cui solo l'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate consentirebbe di poter azionare il diritto dell'INPS ai contributi c.d. a percentuale, con conseguente decorrenza da tale momento del termine prescrizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3 è priva di fondamento giuridico .

Meritevole di accoglimento è invece il secondo motivo di doglianza.



Nota innanzitutto il collegio che la sentenza impugnata statuisce espressamente, in aderenza alla pronuncia della Cassazione n.1769/2015, che *“l'accertamento ... notificato al contribuente da parte dell'agenzia delle Entrate incide anche sul rapporto previdenziale determinando l'interruzione della prescrizione”*; del predetto principio di diritto non ha, tuttavia, fatto coerente applicazione nel caso in esame, ritenendo ostativo al riconoscimento dell'interruzione della prescrizione la mancata produzione in giudizio dell'avviso dell'Agenzia dell'Entrate pur menzionato dall'Istituto.

Detta conclusione non può condividersi poiché trascura di considerare che controparte non ha contestato né l'esistenza né la data di notificazione dell'avviso - tant'è che in sede di note difensive di primo grado ha esplicitamente ammesso di avere già impugnato l'atto dinanzi alla commissione tributaria - rendendo così superfluo un accertamento istruttorio sul punto.

Alcun rilievo può inoltre attribuirsi all'obiezione formulata solo in questa sede dall'odierno appellato sulla non rispondenza al vero della data di notifica indicata dall'Inps, trattandosi di contestazione tardiva e per di più generica, non avendo la parte provveduto a precisare in quale diversa data avrebbe ricevuto l'atto dell'Agenzia dell'Entrate poi impugnato .

Ne consegue che, costituendo dato pacifico l'avvenuta notifica in data 29 dicembre del 2009 dell'accertamento dell'Agenzia dell'Entrate, va esclusa nella fattispecie la maturazione del termine prescrizionale.

Privo di pregio è infine il rilievo dell'appellato sull'inammissibilità dell'eccezione di interruzione della prescrizione perché proposta dall'ente creditore per la prima volta in grado di appello .

L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura, infatti, come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo (v. Cass 14755/2018; 12876/15; n. 18602/13). Nella specie non vi è dubbio che l'Inps abbia tempestivamente, sin dalla comparsa di costituzione, assolto all'onere allegatorio su di esso incombente, indicando gli estremi identificati dell'atto interruttivo e la data della sua notificazione.

Alla stregua delle superiori considerazioni la sentenza impugnata va pertanto riformata e, per l'effetto rigettata l'originaria apposizione proposta dal Trombetta con ricorso introduttivo del 23.6.2011.



Alla soccombenza segue la condanna dell'appellato alle spese di lite in favore dell'appellato liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originaria opposizione proposta con ricorso del 23.6.2011.

pone a carico dell'appellato le spese del doppio grado di giudizio che liquida in favore dell'Inps, quanto al primo grado, in euro 844,00, e, quanto al presente grado in euro, 915,00.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 31.1.2019

Il Consigliere est

dott. Alessandra Santalucia

Il Presidente

dott. Elvira Maltese

